

L.R. 3 novembre 2004, n. 21.

Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni

La disciplina della l.r. 21/2004 è stata adeguata a seguito delle modifiche apportate alla l.r. 1/2004 in base alla tipologia di opere sottoposte a permesso di costruire, SCIA e comunicazione.

Art. 3 – Vigilanza

8 bis. La corresponsione delle sanzioni pecuniarie alternative ai provvedimenti di demolizione o ripristino dello stato dei luoghi in esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 costituiscono presupposto per la legittimazione dell'edificio attraverso provvedimento del comune.

Il provvedimento del dirigente da atto dell'0' avvenuto pagamento della sanzione e verifica anche gli altri aspetti di legittimità almeno in ordine a:

- Autorizzazione paesaggistica
- Autorizzazione o deposito sismico
- Rispetto dei requisiti igienico – sanitari

Art. 6 – Interventi in assenza o difformità dal permesso o con variazioni essenziali

8. In caso di opere di ampliamento eseguite su immobili esistenti legittimati, ovvero di opere realizzate nel lotto di pertinenza di edifici con superficie utile coperta non superiore a trenta metri quadri, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, provvede alla sola demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, a spese dei responsabili dell'abuso, senza procedere all'acquisizione dell'area. *Al fine di procedere alla demolizione il dirigente o il responsabile del competente ufficio dispone, contestualmente all'adozione del relativo provvedimento, l'occupazione temporanea dell'area occorrente all'espletamento dei lavori fissandone la relativa durata, prorogabile per motivate necessità, ed all'ultimazione dei lavori l'area è restituita agli aventi titolo.*

N.B. (Art. 32, comma 2 della l.r. 1/2004) – L'aumento del numero delle unità abitative dell'edificio, la loro distribuzione interna, nonché l'entità dei volumi tecnici **non costituiscono variazioni essenziali** ai fini delle sanzioni ai fini dell'art. 6 della l.r. 21/2004.

Art. 8 – Interventi in parziale difformità dal permesso

6bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità dal titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distanze, superficie utile coperta che non eccedano per singola unità immobiliare e per opere pertinenziali il due per cento delle misure progettuali.

Norma contenuta all'art. 5 del D.L. 70/2011 convertito con L. 106/2011.

Art. 9 – Interventi in assenza o difformità dalla SCIA o dalla comunicazione

- Il regime sanzionatorio della SCIA, per quanto disposto anche dall'art. 30, commi 5, 6 e 10ter della l.r. 1/2004, viene esteso anche agli interventi sottoposti a comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 7bis della l.r. 1/2004
- In caso di assenza di comunicazione le sanzioni previste all'art. 9 della l.r. 21/2004 si cumulano con quanto previsto al comma 10bis dell'art. 39 della l.r. 1/2004 (€ 258,00).
- In caso di comunicazione è prevista la possibilità di effettuare la comunicazione in corso d'opera e in tal caso la sanzione si limita a € 258

Art. 10 – Mutamenti di destinazioni d'uso in assenza di titolo

In caso di mutamento della destinazione d'uso realizzata senza titolo, ma conforme alle normative, è stata ridotta la sanzione al pagamento del contributo di costruzione, valida anche ai fini della sanatoria ex art. 17 l.r. 21/2004 equiparato alla ristrutturazione edilizia (Tabella G, prima riga D.P.G.R. 373/1998).

Art. 17 – Accertamento di conformità

Non ricomprende le certificazioni artt. 7 e 7bis della l.r. 1/2004 per cui si procede con la SCIA. La SCIA per opere in corso di esecuzione comporta una sanzione pari ad € 1.000,00. L'accertamento di conformità per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è consentito con le stesse procedure (PAS e autorizzazione unica).

Art. 39, comma 10ter l.r. 1/2004 (Attività edilizia libera)

– Se l'intervento realizzato non si configura come tipologia di attività edilizia libera ai sensi dell'art. 7 della l.r. 1/2004 ovvero sia in contrasto con le normative di settore trovano applicazione le sanzioni previste dalla l.r. 21/2004 con riferimento al titolo abilitativo necessario per la loro realizzazione o ai fini dell'accertamento di conformità